

DECRETO PRESIDENZIALE 2 ottobre 1997, n. 38
(G.U.R.S. 15 ottobre 1997, n. 57)

Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale dell'Amministrazione regionale per l'anno 1997.

Art. 3 Indennità di amministrazione

1. Al fine di un progressivo riequilibrio della retribuzione spettante al personale dei diversi ruoli dell'Amministrazione regionale, dal 1° gennaio 1997, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio alla stessa data, compete l'indennità di amministrazione cui si applicano le disposizioni dell'art. 9, II c., del D.P. n. 11/95 con esclusione degli effetti sulla tredicesima mensilità, nelle misure mensili lorde sottoelencate, per dodici mensilità:

liv. I

62.000

liv. II

62.000

liv. III

71.000

liv. IV

86.000

liv. V

91.000

liv. VI

110.000

liv. VII

150.000

liv. VIII

314.000

Dirigente superiore

421.000

Direttore

666.000

Segretario generale

686.000